



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FAC-SIMILE CONVENZIONE TRA L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E PER STABILIRE CONDIZIONI AGEVOLATE DI ACQUISTO AL PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORATORE ESTERNO/ VISITING DI ATENEIO

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in via Zamboni 33 – 40126
Bologna, in persona del Rettore e Legale rappresentante pro tempore, Prof. Giovanni Molari, nato
a _____ il _____ di seguito denominata "Università",

E

la **società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica** _____
con sede legale in _____, Partita IVA e codice fiscale _____,
iscrizione R.E.A. _____
(o, in alternativa, iscrizione presso RUNTS _____)
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, _____,
nato a _____, il _____ di seguito denominata "Proponente";

Premesso che

- L'Università ha pubblicato in data XXX una manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di una **convenzione, senza oneri a carico dell'Università, salvi gli impegni e gli oneri di cui agli artt. 2 e 5**, finalizzata ad ottenere sconti riservati ai predetti soggetti su particolari e specifiche prestazioni di beni e/o servizi offerti da esercenti nei diversi **settori merceologici** descritti nell'**allegato 1**, a favore dei propri dipendenti in servizio/collaboratori/studenti del III ciclo (di seguito anche "convenzione");
- Il/La Proponente, presentando la **proposta di cui agli allegati 2 e 3**, parti integranti della presente convenzione, offre condizioni agevolate di acquisto di beni e/o servizi in un'ottica pubblicitaria e di



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

espansione della propria clientela, con l'espressa esclusione di qualsiasi onere e/o obbligo di qualsivoglia natura a carico dell'Università

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Le Parti con la presente convenzione definiscono le modalità e i termini per garantire al personale /collaboratori/studenti del III ciclo dell'Università condizioni agevolate di acquisto di servizi e/o di articoli descritti nell'allegato 1, alle condizioni e secondo le modalità previste negli allegati 2 e 3, parti integranti della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni del Proponente

1. Il Proponente si impegna a rispettare quanto stabilito negli allegati 2 e 3 sopra richiamati, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative.
2. Il Proponente dichiara altresì di assumere, ed assume, in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o comunque inadempimenti o illeciti compiuti nella esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e manleva e tiene indenne l'Università da ogni eventuale responsabilità.
3. Il Proponente non può utilizzare il nome e il logo dell'Università, per nessuna finalità, comprese quelle di carattere commerciale e pubblicitaria, salvo patti contrari tra le Parti, da stipularsi in ogni caso per iscritto.
4. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nell'Allegato 2.

Art. 3 - Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a dare diffusione alla presente convenzione al personale universitario/collaboratori/studenti di Ateneo e adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

2. Trattandosi di agevolazioni rivolte al personale universitario/collaboratori/studenti del III ciclo di Ateneo, resta inteso che l'Università non riceve alcun servizio o fornitura da parte del Proponente. In particolare, le Parti espressamente convengono che:
- solo i soggetti che intendono avvalersi della presente convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente, con esclusione pertanto di qualunque intervento, rapporto o collegamento diretto o indiretto con l'Ateneo;
 - i soggetti che possono usufruire della convenzione sono tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della convenzione.
 - l'Università non garantisce al Proponente la conclusione di accordi tra il Proponente e i soggetti che possono fruire della convenzione, né garantisce minimi di fatturato o in generale l'ampliamento della clientela né altre utilità comunque denominate;
 - nessuna responsabilità, né contrattuale, né extracontrattuale, né in proprio, né in solido, potrà essere imputata all'Università, tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei soggetti indicati nella presente convenzione, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi, ovvero al Proponente o a terzi per prestazioni di beni o servizi erogati in virtù della presente convenzione.

Art. 4 – Durata

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà validità di **24 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di eventuali rinnovi mediante semplice scambio di note.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti e avranno effetto solo a partire dalla data in cui entrambe le Parti le avranno sottoscritte.
3. Le Parti si riservano il diritto di risolvere anticipatamente la convenzione in caso di inadempienza grave o persistente da parte dell'altra Parte, previa comunicazione scritta contenente dettagli specifici dell'inadempienza e concessione di un periodo di 30 giorni per



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

l'adempimento. Se l'inadempienza persiste oltre tale termine, la convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 5 – Spese e bollo

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo, pari a EURO _____, è posta a carico dell'Università di Bologna che provvederà al suo versamento in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.

Art. 6 – Foro competente e legge applicabile

1. Per qualsiasi causa o controversia le Parti espressamente convengono di cercare in buona fede, correttezza e diligenza la composizione amichevole della vertenza, per quanto possibile e senza che ciò costituisca obbligo contrattuale di attivare una delle forme di soluzione alternativa delle controversie previste dall'ordinamento.
2. Qualora non si potesse addivenire ad una amichevole composizione della controversia, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica di inadempimento, le Parti convengono espressamente come competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.
3. La presente convenzione è regolata in ogni sua parte dalla legge italiana (*utile in caso di Proponente con sede legale all'estero*).

Art.7 – Trattamento dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, quali titolari autonomi del trattamento, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"), relative al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito e per le sole finalità contrattuali e di esecuzione della convenzione.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

L' informativa sul trattamento dei dati personali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna riferita alla controparte è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

2. Le parti si impegnano, in generale, a trattare i dati in conformità agli obblighi derivanti dalle rispettive normative nazionali in materia di protezione di dati personali e dal Regolamento, per le sole finalità indicate nella convenzione, nonché ad adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica. In particolare, ma non in via esclusiva, le parti si impegnano inoltre a:
- collaborare reciprocamente per agevolare l'altra parte nella gestione dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati coinvolti nei trattamenti oggetto della convenzione;
 - conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Art. 8 (Trasparenza)

Gli estremi della presente convenzione saranno oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, con particolare riferimento alla sottosezione dedicata ai provvedimenti amministrativi adottati dall'Ateneo di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013".

Letto, confermato e sottoscritto [digitalmente] in data

Per la _____

Il dott./la dott.ssa _____

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Rettore prof. Giovanni Molari



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Università e _____

sottoscrivono specificatamente per approvazione le seguenti clausole: Art. 2 – Impegni del
Proponente; Art. 3 - Impegni dell'Università; Art. 4 – Durata, comma 5.; Art. 6 – Foro competente e
legge applicabile

Per la _____

Il dott./la dott.ssa _____

Per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Rettore prof. Giovanni Molari